



COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Deliberazione n. 37 del 30-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
- REVISIONE PERIODICA ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
- SITUAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2019**

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, presso Sala Congressi di Tonezza del Cimone, per emergenza sanitaria covid 19, si è riunito il Consiglio Comunale. Assume la presidenza il Sig. BERTAGNOLI FRANCO

Eseguito l'appello risultano

BERTAGNOLI FRANCO	P	FONTANA GIANPIETRO	P
DALLA VIA LUCA	P	FONTANA VINICIO	A
FONTANA GIANNICOLA	P	FONTANA QUIRINO	P
CANALE DANILO	P	CHIMENTO ANNA MARIA	P
BALBO MARIAROSA	P	FURLAN SERGIO	P
PADOAN ANDREA	A		

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Tessaro Franca.

Il presidente Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Relaziona il Sindaco,

e, IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 4, “sono altresì ammesse le

partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

RILEVATO che l'ente con provvedimento di Consiglio Comunale n. 30 del 29 settembre 2017 ha effettuato ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P la Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni possedute;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"* e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

TENUTO CONTO che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 c. 2 impone la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società che, nel triennio 2013-2015, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
per esattezza per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i " requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P..

TENUTO CONTO altresì il comma 5 bis dell'art. 24 del Testo Unico soprarichiamato, il quale prevede che: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 (relative agli obblighi di dismissioni delle partecipazioni) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.”;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla

tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016

VERIFICATO che, dopo l'ultima revisione (2018), il Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

Società partecipate direttamente	Percentuale partecipazione
VIACQUA S.P.A (da fusione AVS SPA e ACQUE VICENTINE SPA)	0,12%
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	0,35%
IMPIANTI ASTICO S.R.L.	0,007%
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	0,5041623%

Ed altresì le seguenti partecipazioni indirette:

Società partecipate indirettamente	Percentuale partecipazione
VIVERACQUA SCARL (di Viacqua SPA)	0,01%

VISTE le linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti aventi ad oggetto " Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D. Lgs. n.175/2016"

DATO ATTO, quindi, che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2019 allegato alla presente (**Allegati sub. A1, A2 e Relazione tecnica**), costituito dalle schede compilate secondo le indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti;

PRECISATO che dalla ricognizione effettuata non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Tonezza del Cimone ;

RITENUTO pertanto in attuazione dell'art. 20 del TUSP, di far proprie le risultanze della verifiche effettuate e di approvarle;

TENUTO conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del D.Lgs. N.267/2000; (**Allegato sub. B**)

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;
- D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D.lgs. n.97/2016 – art.22;
- Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n.124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n.100/2017 – T.U.S.P.;

Con voti favorevoli 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come risulta **dagli Allegati sub. A1, A2 e Relazione tecnica** al presente provvedimento, contenente le schede redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti sezione autonomie;

2) **di dare atto** che dalla ricognizione effettuata non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Tonezza del Cimone;

3) **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

4) **di stabilire** che la presente deliberazione:

- sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione Enti controllati- Società partecipate, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n.33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- comunicata, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 – e di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 175/2016 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

5) **di autorizzare** modifiche non sostanziali alle schede allegate, qualora se ne ravvisasse la necessità, in sede di caricamento sul sistema informatico – Portale del Tesoro;

6) **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, con separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9
favorevoli

n.9
astenuti n
0 Contrari
n 0

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - REVISIONE PERIODICA ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - SITUAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2019

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio
Sbabo Francesca

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-12-2020

Il Responsabile del Servizio
Sbabo Francesca

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BERTAGNOLI FRANCO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/00;

Lì, _____

Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, _____

Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tessaro Franca

Copia Conforme all'originale

Lì

Il Funzionario Incaricato